

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 12991/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12991 del 2025, proposto da Andrea Indino, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Matteo Pierucci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari della graduatoria finale di merito, di cui al Decreto prot. n. 695, relativa al “Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023, classe di concorso A018 – Filosofia

e Scienze Umane per la Regione Toscana”, pubblicata in data 22 maggio sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione;

nonché i Decreti n. 835 e n. 918, con i quali l’Amministrazione ministeriale ha integrato la predetta graduatoria finale di merito per la classe di concorso A018; ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, nella parte in cui prevede l’ampliamento del 30% degli idonei per la Regione Toscana nell’ambito del medesimo concorso;

ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per il profilo di interesse;

dell’elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

del bando di concorso, di cui al D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, ove ritenuto lesivo degli interessi della ricorrente;

di ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti né conoscibili, con cui la Pubblica Amministrazione ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, risulti lesivo dei suoi interessi;

del/dei verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva e di attribuzione del punteggio;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;

previa adozione di idonee misure cautelari, utili a consentire all’odierna parte ricorrente: l’inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti del “Concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.M. 205/2023”, per la classe di concorso A018 –

Filosofia e Scienze Umane; e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Con conseguente condanna delle Amministrazioni intime: al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga:

la rettifica della posizione della parte ricorrente;

e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso, per la classe di concorso A018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposta al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio ed il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. e ai sensi dell'art. 12 bis citato, ordinare la notifica nei confronti delle predette Amministrazioni, nel termine

- perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza ed il deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
5. Ritenuto di dover autorizzare parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;
 6. Visto l'elevato numero delle parti interessate;
 7. Ritenuto che occorra, pertanto, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio, ma nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;
 8. Ritenuto di dover ribadire che entrambi i suddetti termini, sia con riguardo alla notifica, sia con riguardo al deposito, sono perentori e a pena di improcedibilità;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito e la conseguente integrazione del contraddittorio alle parti pubbliche nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio rispetto ai controinteressati anche tramite notificazione per "pubblici proclami" nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO